

Aggiornamento normativo

n. 460 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRD**: pubblicata una Opinion EBA in materia di impresa madre intermedia europea ai sensi dell'art. 21-ter
- ✓ **CROWDFUNDING**: pubblicati nuovi RTS e ITS

II. Normativa italiana

- ✓ **CONSOB**: pubblicata una comunicazione in materia di OPA obbligatoria
- ✓ **OAM**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto su attività e poteri nei confronti degli intermediari del credito dell'UE

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ CRD: PUBBLICATA UNA OPINION EBA IN MATERIA DI IMPRESA MADRE INTERMEDIA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 21-TER

In data 7 novembre 2022, l'EBA ha pubblicato la propria [Opinion](#) del 27 ottobre 2022 in materia di impresa madre europea intermedia (*European intermediate parent undertaking* – IPU) ai sensi dell'art. 21-ter della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

In particolare, l'Opinion chiarisce il quadro applicabile alla costituzione e all'operatività di IPU da parte di gruppi di paesi terzi (TCG) operanti nell'UE fornendo indicazioni per i casi in cui un TCG intenda disporre di due IPU e non di un'unica IPU poiché (i) soggetto alla segregazione delle attività imposta dalla legislazione nazionale del paese di origine del gruppo o (ii) la presenza di un'unica IPU renderebbe meno efficace la risoluzione delle crisi.

In particolare, l'Opinion:

- a. chiarisce il processo, nonché i requisiti informativi e i criteri di valutazione, sia dal punto di vista della vigilanza che della risoluzione, per l'approvazione della struttura a due IPU da parte dell'autorità competente;
- b. sottolinea l'importanza di disposizioni adeguate ed efficaci per garantire la sicurezza e la solidità dell'IPU e delle sue filiazioni nell'Unione; e
- c. richiama l'attenzione sulla *governance* interna, l'esternalizzazione, la gestione del rischio, la liquidità e gli accordi di finanziamento.

L'Opinion è da intendersi applicabile dalle autorità nazionali competenti per ciascuno stato membro sin dalla sua pubblicazione sul sito EBA.

- ✓ CROWDFUNDING: PUBBLICATI NUOVI RTS E ITS

In data 8 novembre 2022, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) e norme tecniche di attuazione (ITS) dell'Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

In particolare, sono stati pubblicati:

- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2111](#) “in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di *crowdfunding*”;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2112](#) sui “requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*”;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2113](#) sullo “scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese”;

- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2114](#) sul “test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding”;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2115](#) sul “metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding”;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2116](#) sulle “misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding”;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2117](#) sui “requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami”;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2118](#) sulla “gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi”;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2119](#) sulla “scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”;
- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/2120](#) sulle “norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding”;
- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/2121](#) sui “formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese”;
- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/2122](#) sui “formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese”;
- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/2123](#) recante gli ITS sui “formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti”.

Gli RTS e gli ITS entreranno in vigore e saranno applicabili dal 28 novembre 2022.

II. Normativa italiana

- ✓ CONSOB: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE IN MATERIA DI OPA OBBLIGATORIA

In data 4 novembre 2022, Consob ha pubblicato la [Comunicazione n. 0491672](#) relativa agli “obblighi di offerta pubblica di acquisto con riferimento all’operazione di acquisto di azioni”, con cui sono stati forniti alcuni chiarimenti circa l’applicabilità del regime di offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria.

La Comunicazione Consob è stata occasionata da un quesito afferente all’applicazione dell’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, il quale

prevede l'inclusione (in deroga al comma 1 del medesimo articolo) delle azioni proprie ai fini del calcolo della partecipazione rilevante per l'OPA obbligatoria, qualora l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente sia stata approvata con delibera assembleare adottata attraverso il sistema del c.d. *whitewash* ⁽¹⁾.

Il quesito, avanzato da una società emittente quotata, riguardava un acquisto intrasoglia (se considerato autonomamente) di azioni della società emittente da parte di un socio della medesima società emittente che:

- 1) comportava il rafforzamento della posizione del socio con superamento (anche di concerto con un altro soggetto) della soglia del 25% del capitale sociale dell'emittente;
- 2) occorreva successivamente ad un acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente stesso, approvato con delibera assembleare adottata attraverso il sistema del c.d. *whitewash* (e dunque senza obbligo di OPA nonostante il superamento della soglia rilevante del 25%).

In risposta al quesito, la Consob ha chiarito che il successivo acquisto da parte del socio dell'emittente è soggetto all'obbligo di OPA, perché il superamento della soglia rilevante sussiste sia che la partecipazione venga calcolata comprendendo nel capitale al denominatore le azioni proprie acquistate dalla società emittente in forza di delibera approvata con il meccanismo del c.d. *whitewash*, sia che la partecipazione venga computata escludendo le azioni proprie dal capitale sociale. Dunque, il rafforzamento della posizione del socio idonea a determinare autonomamente il superamento della soglia per l'OPA obbligatoria, anche prescindendo dalle azioni proprie detenute dalla società, non può usufruire della disciplina speciale di cui all'art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

✓ OAM: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SU ATTIVITÀ E POTERI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO DELL'UE

In data 10 novembre 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [Decreto n. 172 del 13 settembre 2022](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante il "*Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea*".

In particolare, il Decreto stabilisce le forme e le modalità con le quali l'OAM esercita le attività e i poteri previsti dall'art. 128-*duodecies*, comma 1-*sexies* del TUB nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza e la competitività del mercato.

⁽¹⁾ Il c.d. *whitewash* consiste nell'adozione della delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci della società emittente presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%, del capitale sociale dell'emittente.

Il Decreto entrerà in vigore il 25 novembre 2022.